

Legge federale sull'organizzazione della Posta svizzera

(Legge sull'organizzazione della posta, LOP)

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 92 della Costituzione federale¹,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...²
decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente legge disciplina la conversione e organizzazione dell'azienda delle poste della Confederazione (Posta).

Art. 2 Natura giuridica e ragione sociale

¹ La Posta è trasformata in una società anonima di diritto speciale. La sua organizzazione è regolata dalla presente legge, dalle disposizioni in materia di società anonima e dallo statuto.

² Essa è iscritta nel registro di commercio con la ragione sociale "Die Schweizerische Post AG, La Poste Suisse SA, La Posta Svizzera SA".

Art. 3 Scopo dell'azienda

¹ La Posta fornisce in Svizzera e all'estero servizi postali, prestazioni di servizi nel settore del traffico dei pagamenti e del trasporto viaggiatori nonché prodotti e prestazioni di servizi direttamente complementari.

² Essa può concludere qualsiasi negozio giuridico atto a raggiungere lo scopo aziendale, in particolare:

- a. acquistare e alienare fondi;
- b. costituire società;
- c. assumere partecipazioni;

RS

¹ RS 101

² FF...

d. prendere in prestito e investire capitali sul mercato monetario e finanziario.

³ Nell'ambito dell'uso corrente della propria infrastruttura, può fornire servizi per incarico di terzi.

Art. 4 Organizzazione aziendale

Nella sua organizzazione, la Posta tiene conto delle esigenze delle diverse regioni del Paese

Art. 5 Strategia del proprietario

¹ Il Consiglio federale definisce ogni quattro anni gli obiettivi che la Confederazione intende perseguire come proprietaria della Posta.

² Il consiglio d'amministrazione provvede all'attuazione degli obiettivi strategici del Consiglio federale all'interno dell'azienda, rende conto al Consiglio federale circa il raggiungimento di tali obiettivi e mette a disposizione le necessarie informazioni per la verifica del loro raggiungimento.

Art. 6 Diritto applicabile

Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, la Posta è assoggettata alle disposizioni del Codice delle obbligazioni sulla società anonima³.

Sezione 2: Capitale azionario e azionisti

Art. 7 Capitale azionario

L'ammontare del capitale azionario nonché il genere, il valore nominale e il numero dei titoli di partecipazione sono definiti nello statuto.

Art. 8 Azionisti

La Confederazione è azionista della Posta. Essa deve detenere la maggioranza del capitale e dei voti.

Sezione 3: Organi e personale

Art. 9 Organi

Gli organi della Posta sono l'assemblea generale, il consiglio d'amministrazione, la direzione e l'ufficio di revisione.

³ RS 220

Art. 10 Consiglio d'amministrazione

Al personale della Posta deve essere assicurata una rappresentanza adeguata nel consiglio d'amministrazione.

Art. 11 Direzione

¹ La direzione cura la gestione della Posta conformemente al regolamento di organizzazione.

² Essa può designare procuratori e altri mandatari.

Art. 12 Rapporti d'impiego

¹ Il personale della Posta è assunto secondo il diritto privato.

² La Posta è tenuta a negoziare con le associazioni del personale in vista della conclusione di un contratto collettivo di lavoro.

³ Nella propria veste di datore di lavoro, la Posta promuove la pluralità e la parità, in particolare dei collaboratori affetti da disabilità.

Sezione 4: Assoggettamento fiscale

Art. 13

Per quanto concerne la tassazione, la Posta è equiparata alle società di capitali private.

Sezione 5: Rapporti giuridici e responsabilità

Art. 14

¹ I rapporti giuridici tra la Posta e la clientela sono retti dalle disposizioni del diritto privato.

² La responsabilità della Posta, dei suoi organi e del suo personale è retta dalle disposizioni del diritto privato. La legge del 14 marzo 1958⁴ sulla responsabilità non è applicabile.

⁴ RS 170.32

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 15 Trasformazione della struttura organizzativa

¹ L'ente autonomo di diritto pubblico è trasformato in società anonima di diritto speciale ai sensi della presente legge. I rapporti giuridici non subiscono cambiamenti in seguito alla trasformazione.

² Il Consiglio federale definisce la data della trasformazione e adotta le decisioni necessarie per realizzarla.

³ In vista della trasformazione devono essere prese le misure seguenti:

- a. l'ente autonomo stila un bilancio intermedio ai sensi dell'articolo 58 della legge federale del 3 ottobre 2003⁵ sulla fusione;
- b. il Consiglio federale decide riguardo al bilancio intermedio e alla scarica del consiglio d'amministrazione dell'ente autonomo;
- c. il Consiglio federale nomina il consiglio d'amministrazione dell'azienda, ne designa il presidente, adotta il primo statuto e sceglie l'ufficio di revisione;
- d. il consiglio d'amministrazione nomina le persone incaricate della direzione e della rappresentanza dell'azienda, approva il preventivo, emana il regolamento di organizzazione e adempie gli altri compiti assegnatigli dal Codice delle obbligazioni e dallo statuto.

⁴ Le iscrizioni nel registro fondiario connesse alla trasformazione della natura giuridica sono esenti da tasse ed emolumenti.

Art. 16 Abrogazione e modifica del diritto vigente

L'abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato.

Art. 17 Disposizioni transitorie

¹ Entro la fine del 2013, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni può epurare mediante decisione le assegnazioni di immobili e altri diritti reali sulla base dell'articolo 20 capoverso 2 lettera b della legge federale del 30 aprile 1997⁶ sull'organizzazione delle poste.

² Per raggiungere una quota di capitale proprio adeguata, la Confederazione può trasformare il capitale di dotazione dell'ente autonomo in capitale proprio in capitale della Posta. Il conto capitale della Confederazione e il bilancio della Posta vengono adeguati di conseguenza.

³ Al momento della trasformazione della struttura organizzativa della Posta, i rapporti d'impiego del personale fondati sul diritto pubblico si trasformano in rapporti d'impiego di diritto privato.

⁵ RS 221.301

⁶ RU 1997 2465, 2000 2355, 2001 707, 2003 3385, 2007 4703

4 Se i mezzi propri della Posta e delle sue società non sono sufficienti, la Confederazione risponde

- a. per i conferimenti dei clienti, fino a concorrenza di 100 000 franchi per creditore e durante un periodo di 5 anni dall'entrata in vigore della presente legge;
- b. per i prestiti ancora pendenti al termine del suddetto periodo quinquennale, fino alla loro scadenza;
- c. per tutti gli altri impegni, fino alla loro scadenza oppure durante il periodo di disdetta, ma non oltre un periodo di 5 anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 18 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Allegato (art. 15)

Abrogazione e modifica del diritto vigente

I

La legge federale del 30 aprile 1997⁷ sull'organizzazione dell'azienda delle poste della Confederazione è abrogata.

II

Le seguenti leggi sono modificate come segue:

1. Legge del 24 marzo 2000⁸ sul personale federale

Art. 2 cpv. 1 lett. c

Abrogato

Art. 3 cpv. 1 lett. c

Abrogato

Art. 6a cpv. 1 lett. a n. 1

Abrogato

Art. 38 cpv. 1

¹ Le Ferrovie federali svizzere e altri datori di lavoro autorizzati dal Consiglio federale concludono contratti collettivi di lavoro (CCL) con le associazioni del personale per il loro settore specifico.

2. Legge del 23 giugno 2000⁹ sulla CPC

Art. 1 lett. c

Abrogato

⁷ RU 1997 2465, 2000 2355, 2001 707, 2003 3385, 2007 4703

⁸ RS 172.220.1

⁹ RS 172.222.0

3. Legge dell'8 ottobre 1971¹⁰ sulla durata del lavoro

Art. 1 cpv. 1 lett. a

Abrogato

¹⁰ RS 822.21

